



**FIVA CONFCOMMERCIO**  
Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su aree pubbliche



SEGRETERIA GENERALE

Roma 28 settembre 2021  
176.C

Alle Associazioni Territoriali FIVA  
Ai Dirigenti Federali  
Loro indirizzi

OGGETTO: Certificazione verde

Ci viene segnalato dal territorio una diffusione di voci incontrollata secondo la quale non vi sarebbe alcun obbligo del possesso della certificazione verde (o del green pass) per gli ambulanti.

Al riguardo si ritiene utile riepilogare i termini della questione sulla base delle norme **attualmente in vigore** (DL 105/2021 convertito in legge 126/2021 e DL 127/2021 attualmente in sede di conversione alle Camere, il cui testo potrebbe anche essere emendato).

Infatti l'art.3 del DL 127/2021 dispone che *“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.”*

La disposizione in oggetto si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi suddetti, anche sulla base di contratti esterni.

Ora, sembrerebbe assai arduo sostenere che il banco di mercato o di fiera non sia il luogo di lavoro per le imprese di commercio su aree pubbliche. Né la norma specifica se gli stessi luoghi di lavoro debbano essere al chiuso o all'aperto.

Pertanto, ad avviso della scrivente Federazione, la disciplina da seguire è la seguente.

### **MERCATI**

Dal 15 ottobre gli ambulanti sono tenuti al possesso del green pass. I titolari-datori di lavoro hanno l'obbligo di **controllare** il possesso del green pass da parte dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori anche occasionali (art.3 DL 127/2021), attraverso l'individuazione di modalità specifiche (comma 5 dell'art.3 dl 127/2021).

Non risulta da alcuna norma l'obbligo dei Comuni di verificare **preventivamente** il possesso dei green pass da parte degli operatori, salvo i controlli a campione effettuati dalla Pubblica Amministrazione o dalle Forze dell'ordine.

**Nessun obbligo compete agli ambulanti sul controllo del green pass della clientela.**

## **FIERE ED EVENTI STRAORDINARI**

**Dal 15 ottobre**, gli ambulanti sono tenuti al possesso del green pass. I titolari-datori di lavoro hanno l'obbligo **di controllare** il possesso del green pass da parte dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori anche occasionali. attraverso l'individuazione di modalità specifiche.

Non risulta da alcuna norma l'obbligo dei Comuni di verificare **preventivamente** il possesso dei green pass da parte degli operatori (e quindi **ammetterli o meno** alla fiera), salvo i controlli a campione effettuati dalla Pubblica Amministrazione o dalle Forze dell'ordine. Nemmeno risulta che l'obbligo in oggetto sia posto in capo al soggetto organizzatore.

**Nessun obbligo compete agli ambulanti sul controllo del green pass della clientela.**

**I soggetti organizzatori di fiere, siano essi pubblici o privati, hanno l'obbligo di informare la clientela sull'obbligo del possesso del green pass mediante idonea segnaletica (art.3 comma 4 DL 105/2021 convertito in legge 126/2021).**

## **SANZIONI**

Ai sensi del comma 9 dell'art.3 del DL 127/2021 le sanzioni afferenti alla violazione di quanto sopra stabilito o in caso di mancata adozione delle misure di controllo, sono punite con la multa da 600 euro a 1.500 euro e sono comminate dal Prefetto.

Si fa esplicita riserva di riproporre – non appena le Camere avranno convertito anche questo provvedimento – il quadro generale dell'art. 52 del DL 105/2021 (profondamente modificato dai successivi provvedimenti) e delle relative sanzioni.

I migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr. Armando Zelli)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Armando Zelli', with a stylized flourish at the end.